

Ricorso presentato il 15 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-89/07)

(2007/C 95/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: G. Rozet, agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

- constatare che, mantenendo nella propria legislazione il requisito della cittadinanza francese per l'esercizio degli incarichi di capitano e primo ufficiale (comandante in seconda) su tutte le navi battenti bandiera francese, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 39 CE;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedendo la cittadinanza francese per l'esercizio degli incarichi di capitano e primo ufficiale (comandante in seconda) su tutte le navi battenti bandiera francese, la normativa francese non è conforme alle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori, come interpretate dalla Corte nelle sentenze 30 settembre 2003, causa C-405/01, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, e causa C-47/02, Anker e a. Tale requisito di cittadinanza può essere richiesto soltanto per gli incarichi di capitano e di comandante in seconda che comportino effettivamente, in modo abituale, l'esercizio di poteri d'imperio.

Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-90/07)

(2007/C 95/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- constatare che, avendo omesso di adottare tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 2004/12/CE, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽¹⁾, e, comunque, avendo omesso di comunicarle alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/12/CE è scaduto il 18 agosto 2005.

⁽¹⁾ GU L 47, pag. 26.

Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-92/07)

(2007/C 95/42)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P.J. Kuijper e S. Boelaert)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, avendo introdotto e mantenuto in vigore un regime di diritti per i costi amministrativi per il rilascio dei permessi di soggiorno di importo più elevato rispetto ai diritti che sono richiesti ai cittadini degli Stati membri e a quelli di Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera per il rilascio di un documento equivalente e avendo applicato tale regime ai cittadini turchi che godono di un diritto di soggiorno nei Paesi Bassi in forza dell'Accordo di associazione ⁽¹⁾, del Protocollo addizionale ⁽²⁾, della decisione n. 1/80 ⁽³⁾, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'Accordo di associazione, e in particolare dell'art. 41, e ai sensi della decisione n. 1/80, in particolare art. 10, nn. 1 e 13.
- condannare Regno dei Paesi Bassi alle spese.